

COMUNE DI ZOCCA
(Prov. Modena)

REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 30.06.98, integrata dalla successiva deliberazione n. 74 del 28.07.98.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Competenze

1. Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dell'art. 344 del t.u. LL.SS. e del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte, in base alle vigenti disposizioni di legge e allo Statuto, dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, dall'Ufficiale di Stato Civile, nonché dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria e dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e secondo le competenze di cui al successivo art. 73. Rimane ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la Sanità e dell'Autorità Giudiziaria.
3. L'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
4. Il Coordinatore Sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o suo designato vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.
5. Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione di cui all'art. 73 e seguenti.

Art. 2 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni e furti alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale mobili per accedere a loculi, ossari cellette e altri).

Art. 3 Facoltà di disporre della salma, funerali ed epigrafi

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine e grado e gli eredi istituiti.
2. L'ordine sopra esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti per i quali è comunque richiesta sempre la volontà del concessionario, che ha la prevalenza qualora non sia deceduto o legalmente impedito.
3. Il coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art. 4 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il competente ufficio comunale sono tenuti, per esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 52 del Regolamento di polizia mortuaria, copia del presente regolamento ed elenco campi in scadenza nell'anno.

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE

DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 5

Dichiarazione di morte

1. La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata all'Ufficio di Stato Civile entro e non oltre 24 ore dal decesso.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane o cadaveri.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo fornito all'Ufficio di Stato Civile firmato dal dichiarante e dal funzionario incaricato dell'ufficio stesso.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o del delegato della rispettiva amministrazione.

Art. 6

Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni fornite, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, e in specifico, adempie a tutte le formalità richieste dal regolamento sull'ordinamento di Stato Civile.

Art. 7

Constatazioni di decesso

1. Il medico curante ha l'obbligo di denunciare, al più presto e non oltre le 24 ore, al Sindaco la malattia ritenuta causa di morte compilando apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità. Tale scheda costituisce un atto riservato della Pubblica Amministrazione ed avendo esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche, non ne può essere data copia a terzi privati.
2. In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopo nominato dall'A.U.S.L.
3. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, ed in tal caso, il Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L. o suo designato dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
4. L'obbligo di denuncia di cui al 1° comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sia per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto agli art. 39 e 45 Reg. P.M.
5. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L., da un medico nominato dall'A.U.S.L. stessa.
6. La visita di controllo del medico necroscopo deve essere effettuata nei tempi previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 285/90 – 5° comma – e dal comma 3.1 della Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24.
7. Le funzioni di medico necroscopo negli istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato che deve trasmettere al Sindaco scheda sulla causa di morte, certificato necroscopico e comunicazione di decesso.

Art. 8

Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli art. 365 codice penale e 4 codice di procedura penale. In tali casi il rilascio del nullaosta per il seppellimento spetta all'Autorità Giudiziaria.
2. Pari obbligo di rapporto spetta al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.
3. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.U.S.L. competente del territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 9

Termini

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro, sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento o di accertata sicura morte con idonei apparecchi tanatoscopici, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione, oppure, quando ricorrano particolari ragioni, da parte del Sindaco su proposta del Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L. o del suo designato.
3. E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti sicura morte come predetto.

Art. 10

Provvidenze nel periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari e da parte del personale addetto.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva il Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L. o suo designato prescrive le speciali misure cautelative.
3. In casi particolari di necessità, il Sindaco, sentito il Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L. o suo designato può permettere la custodia del cadavere in apposito locale di osservazione ai sensi degli artt. 12, 13, 14 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 11

Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri

1. Salvo il nullaosta di cui al precedente art. 8, il seppellimento del cadavere deve sempre essere preceduto dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 12

Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo le prescrizioni di cui agli artt. 37, 38, 39.
2. Il rilascio dei cadaveri o parti di essi a scopo di studio deve avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 40, 41, 42, 43 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

CAPO III

FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 13

Feretro individuale

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi artt. 19 e 24.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.
4. Il Comune provvede gratuitamente al feretro per l'inumazione di salme di persone residenti che si trovino in situazione di comprovata indigenza, salvo rivalsa sui famigliari di cui all'art. 433 del codice civile.
5. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, cognome, nome e data di morte della salma contenuta.
6. Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso ben visibile, sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore distributore.

Art. 14 **Servizio di trasporto funebre**

1. Il trasporto funebre comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla volta del luogo ove svolgono le esequie, la sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare la cerimonia civile o religiosa ed eventuali cortei, il proseguimento fino al cimitero, o ad altra destinazione autorizzata dagli organi competenti.
2. Nel territorio del Comune di Zocca, il servizio di trasporto funebre è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T.U. n. 2578 del 25.10.1925. La privativa è limitata alla fornitura del solo trasporto, del personale e degli accessori occorrenti, e non comprende la fornitura del feretro e degli addobbi. Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma.
3. La gestione del servizio viene affidata alle imprese di onoranze funebri private, a ciò autorizzate con le modalità di cui all'apposito disciplinare.
4. Il servizio di trasporto funebre nel territorio comunale è soggetto al diritto fisso stabilito nell'apposita tariffa.
5. Il trasporto di salme da o per altro Comune e da o per l'Estero può essere effettuato anche con i mezzi di imprese non convenzionate.
6. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con mezzi propri, nell'osservanza del presente regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

Art. 15 **Trasporti a pagamento**

1. Salve le eccezioni stabilite dall'art. 16 del presente regolamento, tutti i servizi di trasporto funebre sono a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune con unica categoria, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, uno almeno dei seguenti: trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, manifesti indicanti il nominativo della salma, soste lungo il percorso per il tributo di speciali onoranze.

Art. 16 **Trasporti gratuiti**

1. Sono gratuiti e devono essere effettuati dalle imprese concessionarie con le modalità indicate nell'apposito disciplinare, i seguenti trasporti, nell'ambito del territorio comunale:

- a) di persone decedute sulla pubblica via o anche in luogo privato di cui la pubblica autorità ha disposto il trasporto fino al locale identificato come deposito di osservazione o, se del caso, come obitorio comunale;
 - b) di parti anatomiche o di resti umani rinvenuti sulla pubblica via o in luogo privato;
 - c) di salme da trasportare al locale identificato come deposito di osservazione, in quanto morte in abitazioni dichiarate inadatte dalla competente autorità sanitaria e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - d) di salme di persone ignote da trasportare al locale identificato come deposito di osservazione per l'esposizione al pubblico ai fini del riconoscimento;
 - e) di salme di persone da trasportare al locale identificato come obitorio comunale, di cui il medico necroscopo ha disposto il riscontro diagnostico o l'autopsia e successivo eventuale ritorno al luogo di partenza del funerale;
 - f) di salme di persone decedute in stato di insolvibilità e in difetto di parenti, o nel caso in cui l'attivazione dei parenti a farsi carico degli oneri sia stata infruttuosamente sollecitata e si sia verificato l'assoluto disinteresse in ordine al trasporto, nonché di persone che hanno ricevuto nei due anni precedenti e nell'anno in corso contributi socio-assistenziali dell'amministrazione comunale, risultanti da appositi elenchi, le cui condizioni economiche siano confermate di necessità dalla commissione comunale di assistenza nella prima seduta utile, salvo possibilità di rivalsa sui familiari da parte della ditta per tramite del Comune;
 - g) di prodotti abortivi di cui è stato rilasciato dall'A.U.S.L. il permesso di trasporto e di seppellimento e per i quali i familiari non abbiano chiesto servizi speciali.
2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, salvo che non siano stati disposti dalla pubblica autorità competente.

Art. 17

Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto delle salme deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di autocarro funebre a motore, seguendo il percorso più breve.
2. Di norma, è vietato il trasporto del feretro a spalla.
3. Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, possono intervenire, a richiesta, all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni comunali circa lo svolgimento del funerale.
5. Se la salma si trova fuori dal territorio comunale per l'effettuazione di riscontri diagnostici, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione del Comune, ove il feretro dovrà essere trasferito poche ore prima dell'ora fissata per il funerale.
6. Nelle medesime circostanze, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, sentito il responsabile del servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L. competente, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione del defunto. Tali trasferimenti sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
7. I cortei funebri dovranno rispettare i percorsi fissati da apposita ordinanza del Sindaco; per i percorsi non espressamente previsti dalla stessa e nei casi di concorso assai numeroso di persone, le imprese dovranno prendere accordi con il Comando di Polizia Municipale che vigilerà affinché sia favorito lo svolgimento lineare del corteo.

Art. 18

Orario dei trasporti

1. Gli orari dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del sindaco, in riferimento agli orari di apertura dei cimiteri comunali.
2. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonchè i percorsi consentiti.
3. Le modificazioni saranno comunicate alle imprese concessionarie nel termine di 10 giorni dalla loro adozione.
4. E' vietata la contemporanea effettuazione di più trasporti dallo stesso luogo di partenza; tra un trasporto e il successivo devono intercorrere almeno 45 minuti.
5. Le imprese di onoranze funebri convenzionate non potranno fissare alcun orario senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio comunale.
6. I carri funebri devono trovarsi sul luogo di partenza del funerale almeno 10 minuti prima dell'orario stabilito.
7. I cortei dovranno arrivare al cimitero comunale di destinazione almeno un'ora prima dell'orario fissato per la chiusura dello stesso; in caso contrario, verrà garantito il solo servizio di ricevimento della salma.
8. Per i trasporti di salme in arrivo da altri comuni valgono le disposizioni stabilite dal comma precedente.

Art. 19

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990; inoltre, se il trasporto è effettuato nei mesi da aprile a settembre compresi, o negli altri mesi in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo che la stessa sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Art. 20

Trasporto di salme fuori comune

1. Il trasporto di salme da altro comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura si prescinde dal documento di cui sopra ed è sufficiente che il decreto riporti l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Il trasporto di salme dal Comune ad altra località può essere svolto tanto a cura delle imprese concessionarie quanto a cura di imprese non convenzionate, nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 17, 18, 19 del presente regolamento, dal disciplinare del servizio dei trasporti funebri e delle disposizioni impartite dall'A.U.S.L. per quanto di competenza.
4. Il servizio di trasporto fuori Comune è soggetto al pagamento del diritto fisso di cui al tariffario.

Art. 21

Trasporto di salme provenienti da altri comuni

1. Il servizio di trasporto di salme provenienti da altro comune può essere svolto con lo stesso carro dell'impresa con la quale la salma è arrivata nel Comune, anche se non convenzionata, purchè abilitata

al servizio dal Comune di provenienza.

2. L'impresa non convenzionata è autorizzata, previa comunicazione all'ufficio competente ad espletare l'intero servizio di trasporto fino al cimitero di destinazione, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. Il servizio non è soggetto al pagamento di alcun diritto.

4. Il personale addetto ai cimiteri deve verificare la regolarità della documentazione, nonché la rispondenza del feretro alle disposizioni di legge in relazione al tipo di sepoltura cui è destinata la salma.

Art. 22

Trasporto di resti mortali e di ceneri

1. Il trasporto di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Le misure igienico – precauzionali stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono, in ogni caso, essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e il cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Tali trasporti non sono soggetti al pagamento di alcun diritto.

Art. 23

Mansioni che devono svolgere le imprese convenzionate con il Comune per la gestione del servizio di trasporto funebre

1. L'impresa autorizzata incaricata del trasporto, agente in qualità di incaricato di un pubblico servizio, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990, è tenuta a provvedere al trasporto della salma alla destinazione stabilita dagli organi competenti.

2. E' escluso il collocamento della salma nel feretro, in quanto rientra nelle competenze dell'agenzia di onoranze funebri, ove diversa da quella incaricata del trasporto.

3. Competono all'incaricato del trasporto l'identificazione del cadavere mediante due testimoni, nonché la dichiarazione di conformità del feretro alle prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990, operazioni da effettuare secondo le modalità di cui all'apposito disciplinare.

4. Rientra nelle mansioni dell'impresa concessionaria, in quanto titolare di un pubblico servizio, ogni competenza che l'A.U.S.L. vorrà delegare a norma di legge.

5. Il servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L. competente vigila e controlla il trasporto di salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 24

Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

1. Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione del cadavere devono avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 45, 46 e 47 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Il trattamento antiputrefattivo previsto dall'art. 48 del Regolamento di Polizia Mortuaria verrà eseguito e certificato da operatori a ciò delegati dall'A.U.S.L.

CAPO IV

CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONE

Art. 25

Disposizioni generali

1. Il Comune di Zocca dispone di otto cimiteri ubicati nel capoluogo e nelle frazioni o località di: Montombraro, Ciano, Montecorone, Missano, Montalbano, Rosola, Montetortore.
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dai cimiteri, salve le autorizzazioni per tumulazione di cui all'art. 105 Reg. P.M.
3. Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. L'area per le

sepulture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall'art. 69 del Regolamento D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Nel progetto di ampliamento e di costruzione, redatto secondo le prescrizioni di cui agli artt. Da 54 a 62 del regolamento P.M., sono determinate le aree per le sepulture comuni, e, compatibilmente con le prime, quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il perimetro del cimitero.

5. Ogni operazione compiuta nei cimiteri – inumazione, tumulazione, trasferimento o cremazione (se istituito il servizio) di salme, di resti o di ceneri – è riservata al personale addetto ai cimiteri e dovrà risultare giornalmente dagli appositi registri in doppio originale di cui agli artt. 52 e 53 reg. P.M., conservando gli atti relativi di autorizzazione.

Art. 26 **Ammissione ai cimiteri**

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nei cimiteri comunali per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a mente dell'art. 11.

2. Nei cimiteri sono ricevute per essere inumate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, oppure la residenza nei comuni confinanti, limitatamente alle frazioni contigue al territorio comunale e per il cimitero più vicino; sono inoltre ricevute le salme dei cittadini non residenti che sono nati nel comune di Zocca e dei rispettivi coniugi.

3. E' altresì consentita la inumazione, anche se il defunto non era residente, qualora siano residenti nel comune o siano sepolti nei cimiteri del comune di Zocca il coniuge, genitore, figlio/a fratello/sorella, nonni.

4. E' ammessa la concessione dei loculi o la prenotazione, nei limiti quantitativi e temporali fissati annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto, nei seguenti casi:

a) ad ogni cittadino che ha la residenza nel comune di Zocca;

b) ad ogni cittadino non residente nel comune di Zocca purchè, nei cimiteri stessi, vi sia sepolta salma o resto mortale solo ed inderogabilmente del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, nonni;

c) ad ogni cittadino non residente nel comune di Zocca purchè abbia residenti nel comune il coniuge, i genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni;

d) ad ogni cittadino, non residente, che è nato nel Comune di Zocca ed al relativo coniuge.

e) ad ogni cittadino che ha la residenza nei comuni confinanti limitatamente alle frazioni contigue al territorio comunale e per il cimitero più vicino.

5. In situazione di limitata disponibilità di loculi, valutata discrezionalmente dalla Giunta Comunale, potrà essere temporalmente esclusa l'applicazione totale o parziale delle disposizioni di cui alle lettere: e, d, c, b, del precedente 4° comma.

6. E' ammessa la concessione agli aventi diritto di cui al precedente 4° comma, fino a un massimo di due loculi, solo ed inderogabilmente per sè e per il coniuge, genitore, fratello/sorella, figlio/a, nonni, nipoti in linea retta. La Giunta Comunale potrà discrezionalmente valutare, in presenza di particolari eccezionali circostanze, la possibilità di rilasciare concessioni per un numero di loculi superiori a due.

7. E' pure ammessa la concessione di ossari, accertando l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al 4°, 5° e 6° comma.

8. Nei casi di cui ai commi 2°, 3° e 4°, il diritto al seppellimento della salma deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante il rapporto legittimante la concessione.

9. Ai fini del presente articolo, si considera il rapporto matrimoniale esistente al momento del decesso. I conviventi more uxorio sono considerati coniugi.

10. L'elencazione di cui sopra è tassativa e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva.

Art. 27
Sepolture per inumazione

1. Le sepolture comuni per inumazione, della durata legale minima di 10 anni dal giorno del seppellimento, vengono assegnate gratuitamente per le salme di cui al 2° e 3° comma dell'art. 26.
2. Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0,50 ed a m.2,00 di profondità dal piano e devono avere le seguenti misure:
 - a) per persone oltre i 10 anni d'età: lunghezza del fondo m. 2,20 larghezza m. 0,80;
 - b) per i minori di 10 anni d'età: lunghezza del fondo m. 1,50 – larghezza m.0,50.
3. Dopo la deposizione della cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga poi diligentemente compressa.

Art. 28
Feretro per inumazione

1. Ogni cadavere da inumarsi nei campi comuni deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale.
2. Ogni cassa come ogni fossa non può contenere che un solo cadavere; soltanto la madre e il neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 29
Campi per inumazione

1. L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall'art. 69 del D.P.R. n. 285/90.
2. Ciascun quadro comprende i posti delle fosse distribuiti in file continue simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione e numerati progressivamente con appositi cippi.
3. L'occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
4. La distanza tra le fila dovrà essere sufficiente a consentire il passaggio dei mezzi meccanici da utilizzarsi per le operazioni di inumazione e di manutenzione del cimitero e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 0,50.

Art. 30
Sepolture per tumulazione

1. La tumulazione di salme è consentita, entro i limiti di cui all'art. 26 e dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune nell'area dei cimiteri a ciò destinata dai piani regolatori. La quietanza del pagamento dovrà essere esibita agli uffici comunali. In assenza di loculi disponibili le salme saranno inumate.
2. E' altresì consentita la tumulazione, per gli aventi diritto e fino al limite della capienza, di slame, resti mortali o ceneri nelle cappelle gentilizie o di famiglia.
3. Le salme da tumulare nei loculi devono essere, in ogni caso, chiuse in duplice cassa, di cui una metallica saldata a norma degli art. 13 e 15 – 1° comma.
4. E' ammessa la tumulazione di una sola salma in ogni loculo.
5. La tumulazione di cassette di resti mortali o di ceneri può avvenire unicamente, accertando sempre il possesso dei requisiti di concessione di cui all'art. 26, in ossari appositamente costruiti dal Comune o in loculo contenente altra salma purchè:
 - a) sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma;
 - b) venga rispettato il limite massimo di 2 cassette;

c) venga effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore.

Art. 31

Vari tipi di sepolture per tumulazione

1. Le concessioni cimiteriali relative alle sepolture per tumulazione possono concernere:

- a) loculi per 40 anni rinnovabili a scadenza;
- b) ossari per 40 anni rinnovabili a scadenza;
- c) tombe di famiglia per 60 anni rinnovabili a scadenza.

E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per decenni, singoli o cumulativi, fino ad un massimo di anni 40 per i loculi e gli ossari e di anni 60 per le tombe di famiglia.

2. Il diritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può essere fatta concessione a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

3. La sepoltura individuale non può essere trasferita a terzi salvo per i familiari di cui all'art. 26 per i quali è consentita.

4. Le concessioni rilasciate anteriormente al presente regolamento e all'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 conservano la loro originaria scadenza. Il loro eventuale rinnovo è subordinato a deliberazione della Giunta Comunale che deciderà in relazione alle contingenze del momento.

Art. 32

Modalità di concessione del loculo

1. Per ottenere la concessione di loculi e ossari, l'interessato dovrà produrre regolare istanza in bollo al Sindaco con l'indicazione degli estremi della sepoltura desiderata (numero, campo, fila).

2. La concessione è subordinata al pagamento mediante versamento in C/C postale sul conto di Tesoreria intestato al Comune di Zocca, del prezzo previsto in tariffa con i rispettivi diritti accessori e si farà constare da apposito contratto le cui spese, di bollo tassa per eventuale registrazione e diritti di segreteria sono a carico del concessionario.

3. Per i loculi ed ossari in costruzione o di cui sia già stato approvato il progetto esecutivo, è possibile la prenotazione nei limiti dei posti consentiti con deliberazione della Giunta Comunale, mediante presentazione della relativa domanda e versamento dell'acconto pari al 70% (settanta per cento) del loro costo totale. Tale costo resterà invariato anche in caso di successivi aumenti tariffari, a condizione che, a lavori ultimati, il saldo sia versato entro 30 giorni dalla data della lettera di invito alla sottoscrizione e ritiro della concessione. In caso di rinuncia alla concessione verrà rimborsato solo il 50% dell'acconto.

Art. 33

Caratteristiche tecniche dei loculi

1. I loculi di dimensioni idonee a contenere le salme avranno pareti di pietra compatta o cemento armato che risultino assolutamente impermeabili.

2. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare le eventuali fuoriuscite di liquido.

3. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.

Art. 34

Concessioni provvisorie

1. Nei casi di attesa per la costruzione di tombe di famiglia, sono consentite collocazioni provvisorie di salme in loculi per 18 mesi, prorogabili, verso pagamento del corrispettivo pari ad 1/3 del costo

per la concessione di un loculo.

2. Nei casi di attesa per la raccolta di resti mortali in loculi perpetui, la salma dovrà essere temporalmente collocata in loculo, concesso per 90 giorni prorogabili una sola volta, dietro pagamento del corrispettivo pari a 1/18 del costo per la concessione del loculo.

Art. 35

Costruzione e ampliamento dei cimiteri: progetti, studio tecnico, relazione sanitaria

1. I progetti per la costruzione o ampliamento di cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico come dettagliatamente prescritto dall'art. 55 del regolamento di P.M.

2. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico – sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari.

Art. 36

Trasferimenti di salme all'interno dei cimiteri

1. E' consentito il trasferimento di salme all'interno del cimitero unicamente per abbinamento, in loculi contigui, di salme di coniugi, genitori e figli. Le spese di estumulazione e ritumulazione sono a carico del richiedente.

2. Il trasferimento comporta la rinuncia al loculo precedentemente occupato, che ritorna di pieno e libero possesso del comune, con rimborso come al successivo art. 37.

Art. 37

Retrocessioni

1. Le retrocessioni sono consentite in qualunque momento; il concessionario ha diritto al rimborso della quota tariffa vigente al momento, come segue:

- a) il 50% entro dieci anni dalla concessione per loculi e ossari quarantennali;
- b) il 20% entro venti anni dalla concessione per loculi e ossari quarantennali;
- c) il 10% entro trent'anni dalla concessione per loculi e ossari quarantennali;
- d) il 50% entro quindici anni dalla concessione per le tombe di famiglia e loculi perenni;
- e) il 20% entro trenta anni dalla concessione per le tombe di famiglia e loculi perenni;
- f) il 10% entro quarantacinque anni dalla concessione per le tombe di famiglia e loculi perenni.

Art. 38

Trasferimenti da altri cimiteri

1. I trasferimenti di salme da altri cimiteri sono consentiti a condizione che il loculo venga acquistato da un parente residente in Zocca nei limiti in cui all'art. 26.

2. E' parimenti consentito il trasferimento di ceneri e resti mortali previo accertamento dei requisiti di cui al citato art. 26.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 39 Esumazioni

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Le prime hanno luogo quando, decorso il decennio di seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.
3. Le seconde allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini giudiziarie su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare, su richiesta dei familiari e sentito il parere del Coordinatore Sanitario o del suo designato il trasporto di salme in altre sepolture o per cremarle.
4. Nessun tipo di esumazione può essere effettuata nei periodi da Maggio a Settembre compresi salvo il caso di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria.
5. Alle esumazioni straordinarie deve assistere il Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L. o il suo designato.

Art. 40

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono eseguite, senza speciali autorizzazioni, su indicazione e con la soprintendenza dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, del personale addetto ai cimiteri, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione ovvero nel più lungo periodo nel caso le caratteristiche biologiche del terreno non consentano la mineralizzazione del cadavere nel termine decennale.
2. In casi di necessità, i lavori di esumazione possono essere appaltati con provvedimento dell'organo comunale competente e sotto la sorveglianza del personale addetto, a ditte specializzate.
3. I parenti o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, potranno assistere alle esumazioni.

Art. 41

Ossario comune = Raccolta delle ossa Incenerimento materiali – Resti mortali

1. Nei cimiteri comunali sono istituiti uno o più ossari comuni, aventi le caratteristiche indicate nell'art. 67 del Regolamento P.M., per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni.
2. Le ossa che si rinvencono nella escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, saranno raccolte in apposite cassette rispondenti ai requisiti di cui all'art. 22 e depositate negli ossari comuni a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccogliere per deporle negli ossari o loculi disponibili nei cimiteri su concessione. Gli avanzi di indumenti, feretri, ecc. devono essere smaltiti, nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e successive integrazioni.
3. Nel caso i familiari ritengano che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima della esumazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa. Gli oggetti rinvenuti devono essere consegnati a cura dell'ufficio ai familiari richiedenti, ovvero collocati nell'ossario individuale. Gli oggetti per i quali non venga fatta alcuna richiesta saranno venduti al pubblico incanto ed il ricavato destinato ad opere di miglioramento generale dei cimiteri.
4. Ogni atto di appropriazione indebita verrà penalmente perseguito.
5. La raccolta dei resti mortali in tombe di famiglia o loculi perpetui è consentita a condizione che:
 - a) siano trascorsi almeno 30 anni dal decesso;
 - b) l'istanza venga presentata dal concessionario d'origine, se vivente o dai suoi eredi, rispettando l'ordine di cui all'art. 52, 2° comma;
 - c) si renda necessario tumulare l'altra salma avente diritto ai sensi dell'art. 26;
 - d) in attesa della raccolta dei resti, venga osservato il disposto dell'art. 34, 2° comma;
 - e) vengano corrisposti i relativi diritti.
6. Nel caso non si possa procedere alla raccolta dei resti, su parere espresso dal Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L. o del suo designato, il feretro stesso sarà inumato dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

Art. 42

Disponibilità dei materiali

1. Alla scadenza delle sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale dei cimiteri o di tombe abbandonate salvo richiesta di restituzione da parte del concessionario od eredi.

Art. 43

Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie si eseguono solo a richiesta dell'Autorità Giudiziaria in qualunque epoca dell'anno o, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, sentito il

parere del Coordinatore Sanitario o del suo designato, su domanda dei familiari da redigersi in carta bollata e con le tariffe di legge in vigore, per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarle, esclusi i mesi di cui all'art. 39, penultimo comma.

2. Per i morti di malattia infettiva contagiosa, l'esumazione non potrà essere autorizzata, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, finchè non siano trascorsi almeno due anni dalla morte ed a condizione che il Coordinatore Sanitario o suo designato dichiari che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la pubblica salute.

3. Alla esumazione straordinaria devono presenziare il Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L. o suo designato ed il Responsabile del servizio cimiteriale, che dovrà redigere processo verbale in duplice copia da trasmettere agli uffici comunali.

4. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme dovranno essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta Autorità.

Art. 44 **Estumulazioni**

1. Le salme sepolte per tumulazione vengono estumulate, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo salvo che si possa rinnovare la concessione.

Le operazioni vengono eseguite a cura del personale addetto ai cimiteri, su indicazione e con la soprintendenza dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, allo scadere del periodo di concessione.

2. Le salme che risultano indecomposte, sono trasferite e inumate in campo comune, rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di inumazione può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare, dopo qualsiasi tempo e in qualsiasi mese dell'anno, salvo i casi di morte per malattia infettiva coraggiosa, per cui vale il disposto art. 43 secondo comma, la estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che il Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L. o suo designato apra la sepoltura, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute ovvero disponga per l'avvolgimento del feretro con cassa metallica.

4. Per i trasferimenti all'interno del cimitero si applicano le norme di questo articolo opportunamente coordinate con quelle dell'art. 36.

5. Le estumulazioni sono eseguite con pagamento dei relativi diritti in tariffa.

Art. 45 **Operazioni vietate**

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il corpo del defunto entro contenitori di misura inferiore a quella della casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Non è possibile ai sensi del 1° comma del presente articolo procedere a riduzioni di salme collocate in loculi perpetui salvo il disposto dell'art. 41, commi 5° e 6°.

3. Le medesime disposizioni si applicano anche per le sepolture in tombe di famiglia.

CAPO VI
DELLE SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Art. 46
Tipi di concessione

1. All'interno del cimitero è prevista, con i criteri e le limitazioni di cui all'art. 26, la concessione delle seguenti sepolture di famiglia nelle aree destinate a tale fine dal piano regolatore di cui al 4° comma dell'art. 25:

- a) concessione di lotti di terreno per 60 anni, rinnovabile, per costruzione di tomba di famiglia per un massimo di n. 12 salme, secondo il piano di lottizzazione redatto dal competente ufficio tecnico e approvato dal Consiglio Comunale;
- b) concessione di tombe di famiglia per 60 anni, rinnovabile, per un massimo di n. 12 salme, già costruite al grezzo.

Art. 47
Modalità di concessione

- 1. Per ottenere la concessione della tomba al grezzo o dell'area, l'interessato dovrà avanzare istanza in carta bollata indirizzata al Comune allegandovi la ricevuta comprovante l'effettuato versamento nella cassa comunale del costo previsto in tariffa per la concessione stessa.
- 2. Per le tombe al grezzo in costruzione o ancora da costruire è possibile la prenotazione, nei limiti di posti consentiti con provvedimento della Giunta Comunale, mediante presentazione della relativa domanda e versamento dell'acconto pari al 70% del costo totale.
- 3. In caso di rinuncia alla concessione di cui al precedente comma, per qualsiasi motivo, verrà

rimborsato solo il 50% dell'acconto. In caso di collocamento provvisorio di salma si applicano le disposizioni dell'art. 34.

Art. 48 **Limiti della concessione**

1. La concessione, della durata di 60 anni rinnovabile, è subordinata alla deliberazione della Giunta Comunale e deve risultare da apposito contratto alla stipulazione del quale il richiedente dovrà presentarsi dopo che l'apposita deliberazione sarà divenuta esecutiva ai sensi di legge.
2. Solo con la stipulazione in forma amministrativa dell'atto la concessione si intende perfezionata.
3. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.
4. La concessione si estingue altresì in caso di soppressione del cimitero senza retrocessione alcuna dei diritti pagati.
5. Allo scadere del periodo di concessione la costruzione (tomba di famiglia) rimane di proprietà del Comune.

Art. 49 **Divieti**

1. L'area o la tomba di famiglia, di cui all'articolo precedente, non può essere concessa a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Non è ammessa alcuna commercializzazione; il concessionario non potrà pertanto cederla a qualsiasi titolo a terzi.

Art. 50 **Progetto – costruzione delle opere – termini** **Limiti all'impiego dell'area o tomba di famiglia**

1. La concessione di area per la costruzione di tomba di famiglia impegna alla presentazione entro 6 mesi del progetto, nonchè, entro 12 mesi dalla stipulazione dell'atto di concessione di cui all'art. 46, alla esecuzione delle opere pena la decadenza e la perdita di ogni diritto o somma pagata.
2. Per giustificati motivi, valutabili dalla Giunta Comunale, può essere concessa una proroga di mesi 6 rinnovabile una sola volta; decorso tale termine segue decadenza.
3. Il progetto dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale, sentito il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, su conforme parere dei competenti servizi della Unità Sanitaria Locale e sentita pure la Commissione Edilizia.
4. I lavori di costruzione o di completamento dovranno eseguirsi con tutta sollecitudine ed essere condotti in modo da non arrecare comunque danni, guasti od ingombri ingiustificati alle immediate adiacenze del cantiere. Immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, il concessionario, a propria cura e spesa, ripristinerà l'area occupata dal cantiere e le adiacenze di esso.
5. In ogni caso le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno e ad esse si applicano tutte le norme generali previste per le inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni del presente regolamento e del D.P.R. 10 Settembre 1990, 285.

Art. 51 **Collaudo e spese**

1. I responsabili dei settori Lavori Pubblici ed Edilizia Privata vigilano e controllano l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati. La sepoltura di famiglia non potrà essere posta in uso se prima non sarà stata favorevolmente collaudata da apposita commissione tecnico-sanitaria.
2. Le spese di progetto, di contratto, per visite tecniche e sanitarie relative a tutte le fasi per il perfezionamento della concessione e completamento delle opere, ivi compreso il collaudo, sono a

completo carico del concessionario.

Art. 52 **Aventi diritto**

1. In ciascuna tomba di famiglia, entro i limiti degli originari posti disponibili risultanti dal progetto approvato, è consentita la tumulazione, oltre che della salma del concessionario, di quelle dei di lui eredi, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del concessionario d'origine.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare, e quindi eredi, il coniuge, i discendenti fino al 6° grado e coniugi di questi, gli ascendenti del concessionario.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti indicandoli nell'atto di concessione così anche per maggiori limitazioni.

Art. 53 **Tariffe**

1. Per ogni traslazione di salma in tomba di famiglia sono dovuti al comune i diritti di cui alla tariffa deliberata.

Art. 54 **Manutenzione**

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della tomba e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza, di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.
3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza con apposita deliberazione previa comunicazione agli interessati, se reperibili o, in difetto, con pubblicazione.
4. Nessuna scritta, epigrafe o altro segno può essere apposto sia internamente che esternamente alla tomba di famiglia senza preventiva approvazione dell'Autorità Comunale conformemente a quanto previsto dal successivo art. 64.

Art. 55 **Divieto di cessione dei diritti d'uso**

1. Il diritto d'uso, ai sensi dell'art. 93 del Regolamento di P.M., è riservato alla persona del concessionario ed a quella delle persone indicate nel precedente art. 52.
2. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 56 **Recupero a favore del Comune**

1. Il recupero a favore del Comune ha la disciplina che segue, a seconda che trattasi di aree libere o aree con parziale costruzione.

a) Aree libere

Il concessionario di una area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo che siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai sotto qualsiasi forma a favore di terzi, ottenendo il rimborso nella misura prevista dal precedente art. 37.

b) Aree con parziale costruzione

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero dei soli materiali non ancora utilizzati per l'edificazione, da effettuarsi non oltre mesi due dalla rinuncia.

2. A discrezione dell'Amministrazione, e previa presentazione di apposita perizia di stima soggetta alla sua approvazione, la Giunta Comunale può autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo che, a sua volta, acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni a ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 50.

Art. 57

Registro per sepolture di famiglia

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito registro tenuto presso l'ufficio comunale competente nel quale sono annotati oltre il contratto di concessione, tutti i dati e documenti relativi alla concessione stessa e alle tumulazioni.

Art. 58

Divisione dei posti

1. Il concessionario d'origine di una tomba di famiglia, se non lo abbia fatto nell'atto di concessione, può procedere all'assegnazione nominativa dei posti.

2. Analogo procedimento deve essere seguito per variazione delle nomine originarie.

3. Nel caso in cui il concessionario d'origine non abbia provveduto, in vita, all'assegnazione nominativa dei posti, gli eredi potranno disporre le sepolture, fino a capienza della tomba di famiglia, rispettando l'ordine di cui all'art. 52, 2° comma.

CAPO VII
DELLA POLIZIA E DELLA GESTIONE DEI CIMITERI

Art. 59
Apertura dei cimiteri

1. L'apertura al pubblico dei cimiteri è disciplinata con provvedimento del Sindaco.

Art. 60
Divieti di ingresso

1. E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione mentale, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto;
- e) agli animali.

Art. 61
Riti funebri

- 1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti religiosi della chiesa cattolica e delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.
- 2. Le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 62
Circolazione dei veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero ad eccezione dei casi di inabilità, anche temporanea, dell'utente e comunque su precisa autorizzazione del personale addetto.
2. Neppure è consentito il transito di biciclette o altri velocipedi.
3. E' consentito, previa autorizzazione Comunale il transito di veicoli per realizzazione di opere murarie o servizi di manutenzione all'interno dei cimiteri.
4. Il personale di servizio dispone di propri mezzi contraddistinti dall'emblema del Comune.

Art. 63
Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo, ed in specie:
 - a) camminare nei luoghi delle sepolture;
 - b) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - c) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti salvo che contengano oggetti autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - d) effettuare all'interno dei cimiteri o nelle immediate vicinanze, offerte di servizi e di oggetti nonchè distribuire indirizzi e volantini di ogni sorta;
 - e) collocare piante ed ogni ornamento che possa arrecare intralcio alla libera circolazione ed accesso alle sepolture e loculi.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 64
Epigrafi e lapidi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli con forme, misure e materiali autorizzati secondo le modalità che seguono:
 - a) ogni epigrafe deve essere approvata dall'Ufficio di Stato Civile a seguito di domanda che deve contenere le generalità del defunto ed eventuali e decorose espressioni brevi;
 - b) le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate;
 - c) il completamento e la collocazione di lapide deve avvenire entro due mesi dalla data della concessione.

Art. 65
Collocazione di lapidi

1. Le lapidi ed i monumenti funebri, ivi compresi i materiali per la costruzione di tombe di famiglia, non possono essere lavorati nei cimiteri ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il loro montaggio che avverrà a cura del concessionario.
2. Gli ornamenti dovranno essere contenuti entro l'inquadratura della lapide.
3. Per applicare la luce votiva è necessario presentare istanza al competente ufficio comunale il quale applicherà le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 66
Cordonature

1. L'autorità comunale può altresì consentire di recingere le fosse dei campi comuni per inumazione con cordonature in cemento o in marmo, lavorate di tipo previamente approvato.

Art. 67

Divieto per gli ornamenti ingombranti

1. Non è consentito deporre piante od altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide di loculi od ossari, su marciapiedi, corsie o corridoi di accesso.
2. Il materiale collocato verrà rimosso e custodito dal personale; se entro 30 giorni i proprietari non provvederanno al ritiro, il personale ne disporrà la distruzione.
3. A condizione che non si arrechi intralcio all'uso delle scale per accedere ai loculi sovrastanti, è ammessa la collocazione di vasi portafiori o piante nei corridoi e negli altri ambiti comuni limitatamente al periodo intercorrente tra il 25 ottobre ed il 10 novembre di ogni anno; è altresì consentita, alle stesse condizioni, la collocazione di vasi portafiori o piante davanti a loculi ed ossari fino avvenuto montaggio della lapide.
4. Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro in occasione dei funerali dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.
5. Il divieto di cui ai commi 1° e 2° si estende ai campi comuni per inumazione. In questi ultimi è consentita la collocazione di piante sempreverdi di piccole dimensioni che verranno rimosse in caso di crescita che possa arrecare intralcio al passaggio o al regolare svolgimento dei servizi cimiteriali.

Art. 68

Tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali

1. Le tariffe delle concessioni e dei connessi servizi cimiteriali sono adottate, e periodicamente aggiornate, in relazione all'aumento inflattivo dei costi di costruzione e di gestione, con deliberazione dell'organo competente.
2. Tali tariffe sono messe a disposizione del pubblico presso il competente ufficio comunale.
3. Il pagamento delle tariffe ed oneri accessori deve essere effettuato prima di qualsiasi lavoro ed esibito all'ufficio.

Art. 69

Imprese e lavori privati

1. Per l'esecuzione di opere che non siano riservate al Comune, ai sensi del successivo art. 70, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
2. Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere se prima non ha ottenuto autorizzazione dai competenti uffici comunali ed il relativo progetto esecutivo non è stato approvato.
3. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Art. 70

Esecuzione dei lavori privati per tombe di famiglia

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato da personale addetto al servizio evitando di spargere materiali e danneggiare opere; in ogni caso, l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiate, salvo risarcimento ai sensi dell'art. 2043 codice civile vigente.
4. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
5. Sette giorni prima della ricorrenza dei Defunti, e fino a cinque giorni dopo, è vietata ogni attività privata di costruzione e posa di lapidi.

Art. 71
Servizi riservati al Comune

1. Sono riservati al Comune, dietro pagamento delle tariffe in vigore, i servizi di cui all'art. 25 ultimo comma nonchè l'apertura, la chiusura di loculi e ossari anche all'interno di tombe di famiglia, l'escavazione di fosse per inumazione.
2. I lavori di manutenzione all'interno di tombe di famiglia devono essere eseguiti da privati su autorizzazione dell'ufficio comunale.
3. In casi di necessità, i servizi di cui all'art. 25 u.c. potranno essere appaltati a ditte specializzate con delibera dell'organo comunale competente e sotto la sorveglianza del personale addetto.

Art. 72
**Lavori di manutenzione, riparazione e risanamento
delle sepolture private**

1. Nell'eventualità che i concessionari non ottemperino all'obbligo di cui al primo comma dell'art. 54, il Responsabile del Servizio competente, su segnalazione dell'ufficio tecnico comunale, potrà ordinare ai concessionari l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari con le modalità di cui al secondo comma del citato articolo.
2. In caso di infiltrazioni provenienti da loculi, i familiari interessati, avvisati, dovranno provvedere a nuovo avvolgimento in zinco della bara, al pagamento delle relative tariffe di apertura chiusura e montaggio lapide nonchè a tutte le prescrizioni igieniche richieste dal competente ufficio comunale, su segnalazione del personale addetto ai cimiteri e del Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L. o del suo designato.

CAPO VIII
DEL PERSONALE DEI CIMITERI

Art. 73
Personale addetto

1. Al servizio dei cimiteri è adibito personale secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento organico.
2. Il suddetto personale si atterrà alle direttive:
 - a) del Responsabile del Settore LL.PP. Per quanto riguarda l'organizzazione di tutte le attività connesse alla gestione delle strutture e la loro cura e manutenzione;
 - b) del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, per quanto riguarda l'organizzazione di tutte le attività connesse alle sepolture, estumulazioni ed esumazioni previste dal Regolamento.

Art. 74
Compiti e funzioni

1. Il personale addetto ai cimiteri di cui all'art. Precedente è nominato alle condizioni giuridiche ed economiche di cui alla vigente normativa ed esegue le funzioni proprie della qualifica.
2. Compiti e funzioni del personale addetto sono:
 - a) ricevere i feretri contenenti le salme e le cassette contenenti resti mortali o ceneri;
 - b) collocare gli stessi nelle fosse per inumazione, nei loculi, negli ossari o all'interno delle tombe di famiglia;
 - c) ritirare, per ogni salma, resto mortale o cenere, l'autorizzazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento e ogni altro documento, da consegnare all'Ufficio di Polizia Mortuaria;
 - d) iscrivere giornalmente su apposito registro fornito dal Comune, in doppio esemplare, le generalità delle salme che vengono inumate nei campi comuni, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo le risultanze dell'autorizzazione al seppellimento, il numero arabo portato dal cippo, il numero del campo, il numero dell'ordine portato dall'autorizzazione al seppellimento;
 - e) trascrivere giornalmente su apposito registro di cui sopra le generalità delle salme, resti mortali, ceneri che vengono tumutate secondo le modalità di cui al punto precedente, indicando il numero del loculo, dell'ossario o la tomba di famiglia nonchè ogni variazione avvenuta in seguito;
 - f) redigere apposito verbale per ogni operazione relativa a traslazioni interne ai cimiteri o per altri

- cimiteri di salme, resti mortali o ceneri;
- g) tenere costantemente aggiornato l'archivio e i registri esistenti all'interno della struttura al fine di una rapida ricerca, in ogni momento, della ubicazione di ogni defunto e del reperimento di qualsiasi documento;
- h) svolgere, per quanto di competenza, qualunque altra pratica inerente la documentazione relativa a salme, resti mortali o ceneri in stretta collaborazione con l'Ufficio dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria;
- i) indicare alle ditte operanti nel settore le misure alle quali dovranno attenersi nel posizionare i cippi sulle fosse dei campi di inumazione;
- l) provvedere, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, all'apertura delle fosse per inumazione e d, dopo il collocamento della salma, al riempimento con terra mantenendola nella forma dovuta anche successivamente;
- m) provvedere all'apertura dei loculi e degli ossari e, dopo il collocamento della salma, dei resti mortali o delle ceneri, alla tumulazione;
- n) provvedere alle esumazioni, dopo il prescritto periodo, mediante apertura delle fosse anche con l'ausilio di mezzi meccanici, raccogliendo con diligenza le ossa dei cadaveri e disponendone la collocazione negli ossari in concessione, nell'ossario comune o l'invio ad altro cimitero richiudendo le fosse e stoccando i resti delle casse e degli indumenti, per il successivo inoltro all'inceneritore;
- o) provvedere alle estumulazioni demolendo il muro ed estraendo la salma, i resti o le ceneri dal loculo o dall'ossario per collocarli altrove o inviare ad altro cimitero; provvedere alla pulizia del loculo o dell'ossario come sopra descritto nel caso sia possibile procedere alla raccolta dei resti della salma;
- p) assistere agli incaricati delle eventuali autopsie eseguite nel cimitero praticando le eventuali estumulazioni o esumazioni e successive tumulazioni o inumazioni e provvedendo, d'intesa con l'Autorità Sanitaria, alle opportune disinfezioni;
- q) tenere costantemente aggiornata, mediante appositi cippi forniti dal Comune, la numerazione delle fosse nei campi comuni;
- r) fornire all'utenza le informazioni relative all'ubicazione dei defunti all'interno del cimitero;
- s) adempiere ad ogni altra funzione propria della qualifica prevista dal mansionario od affidatagli dal Sindacoo o dal Responsabile de Settore LL.PP. O dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Gli adempimenti di cui alle lettere d), e), f), g), per una migliore organizzazione del lavoro supportata anche da mezzi informatici, possono essere espletati in stretta collaborazione con l'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Art. 75

Obblighi, divieti e sanzioni

1. Al personale addetto è fatto obbligo di:
 - a) comportarsi con gentilezza, cortesia e fermezza nei confronti dell'utenza considerando le particolari situazioni in cui gli addetti si trovano ad operare;
 - b) rifiutare mance e compensi;
 - c) segnalare abusi, violazioni ed eventuali situazioni che possano pregiudicare l'incolumità del personale addetto all'utenza.
2. Gli obblighi di cui ai punti a) e b) del precedente comma valgono anche per gli altri prestatori d'opera o dipendenti da ditte operanti nel settore.
3. Al personale addetto è vietato:
 - a) riscuotere somme di denaro contemplate in tariffa, in quanto tali somme possono essere riscosse unicamente, nel caso specifico, mediante versamento in C/C postale sul conto di tesoreria intestato al Comune di Zocca, nè pretendere somme di denaro non contemplate in tariffa;
 - b) attivare forme di collaborazione con ditte operanti nel settore che, esulando dalla normale collaborazione necessaria al buon esito del servizio, si prefigurano come un modo per procacciare affari a discapito di altre ditte ancorchè gestite da familiari;

c) commerciare fiori o altri oggetti funerari da soli o in collaborazione con altri ancorchè familiari e muniti di regolari licenze.

4. L'inosservanza del presente Regolamento, da parte del personale addetto, comporta un richiamo da parte dell'Amministrazione e, in caso di recidiva, l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità delle infrazioni. Nel caso di illeciti che rivestano carattere di reato, ferma restando la competenza dell'Autorità Giudiziaria, per l'adozione di provvedimenti disciplinari non è necessario richiamo preventivo da parte dell'Amministrazione.

CAPO IX

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 76

Funzioni – Attività

1. Le imprese di pompe funebri fornite di regolare licenza possono, a richiesta degli interessati, svolgere le incombenze non riservate al Comune, fornire i feretri e gli accessori relativi, occuparsi della vestizione della salma, dei necrologi, ecc., effettuare il trasporto di salme nel comune da e per gli altri comuni conformandosi alle disposizioni di cui al capo III del presente regolamento.

2. Esse devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di igiene e polizia mortuaria.

3. E' fatto divieto di svolgere, nei locali del comune o all'interno e nelle immediate vicinanze dei cimiteri, opera di accaparramento dei servizi.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 77

Norme di rinvio

1. Per quanto non fosse contemplato nel presente regolamento, si fa espressamente richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria e particolarmente al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 78

Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 407 e seguenti del codice penale vigente per i fatti costituenti reato, e delle sanzioni amministrative previsti dagli artt. 338, 339, 340, t.u.l.s. (come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689), la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da £ 40.000 a £ 400.000.

2. Il Comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 79

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento approvato con delibera C.C. n. 182 del 12.10.1976 e successivi atti.

2. Rimangono fino a nuovo aggiornamento le tariffe in vigore, che verranno successivamente aggiornate con modalità di cui all'art. 68 del presente regolamento.

3. Fino all'attivazione della modalità di gestione del servizio di trasporto funebre prevista dal 3° comma dell'art. 14, non saranno applicabili le disposizioni del capo III con essa incompatibili, ivi compreso il diritto fisso di cui al 4° comma del medesimo articolo.

Art. 80

Concessioni precedenti

1. Le concessioni cimiteriali anteriori alla entrata in vigore del regolamento conservano la loro originaria scadenza, adeguandosi alle nuove disposizioni per quanto concerne la disciplina.

Art. 81
Entrata in vigore ed inserimento nella raccolta
dei Regolamenti Comunali

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 17, commi 33° e 40°, della legge 15.05.1997 n. 127, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

2. La Segreteria provvederà ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti Comunali.

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Competenze

Art. 2 Responsabilità

Art. 3 Facoltà di disporre della salma, funerali ed epigrafi

Art. 4 Atti a disposizione del pubblico

CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 5 Dichiarazione di morte

Art. 6 Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

Art. 7 Constatazioni di decesso

Art. 8 Referto all'autorità giudiziaria

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 9 Termini

Art. 10 Provvidenze nel periodo di osservazione

Art. 11 Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri

Art. 12 Riconcontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio

CAPO III - FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 13 Feretro individuale

Art. 14 Servizio di trasporto funebre

Art. 15 Trasporti a pagamento

Art. 16 Trasporti gratuiti

Art. 17 Modalità del trasporto e percorso

Art. 18 Orario dei trasporti

Art. 19 Norme generali per i trasporti

Art. 20 Trasporto di salme fuori comune

Art. 21 Trasporto di salme provenienti da altri comuni

Art. 22 Trasporto di resti mortali e di ceneri

Art. 23 Mansioni che devono svolgere le imprese convenzionate con il Comune per la gestione del servizio di trasporto funebre

Art. 24 Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

CAPO IV - CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONE

Art. 25 Disposizioni generali

Art. 26 Ammissione ai cimiteri

Art. 27 Sepolture per inumazione

Art. 28 Feretro per inumazione

Art. 29 Campi per inumazione

Art. 30 Sepolture per tumulazione

Art. 31 Vari tipi di sepolture per tumulazione

- Art. 32 Modalità di concessione del loculo
- Art. 33 Caratteristiche tecniche dei loculi
- Art. 34 Concessioni provvisorie
- Art. 35 Costruzione e ampliamento dei cimiteri: progetti, studio tecnico, relazione sanitaria
- Art. 36 Trasferimenti di salme all'interno dei cimiteri
- Art. 37 Retrocessioni
- Art. 38 Trasferimenti da altri cimiteri

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 39 Esumazioni
- Art. 40 Esumazioni ordinarie
- Art. 41 Ossario comune = Raccolta delle ossa Incenerimento materiali – Resti mortali
- Art. 42 Disponibilità dei materiali
- Art. 43 Esumazioni straordinarie
- Art. 44 Estumulazioni
- Art. 45 Operazioni vietate
- Art. 50 Progetto – costruzione delle opere – Termini Limiti all'impiego dell'area o tomba di famiglia
- Art. 51 Collaudo e spese
- Art. 52 Aventi diritto
- Art. 53 Tariffe
- Art. 54 Manutenzione
- Art. 55 Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Art. 56 Recupero a favore del Comune
- Art. 57 Registro per sepolture di famiglia
- Art. 58 Divisione dei posti

CAPO VII - DELLA POLIZIA E DELLA GESTIONE DEI CIMITERI

- Art. 59 Apertura dei cimiteri
- Art. 60 Divieti di ingresso
- Art. 61 Riti funebri
- Art. 62 Circolazione dei veicoli
- Art. 63 Divieti speciali
- Art. 64 Epigrafi e lapidi
- Art. 65 Collocazione di lapidi
- Art. 66 Cordonature
- Art. 67 Divieto per gli ornamenti ingombranti
- Art. 68 Tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali
- Art. 69 Imprese e lavori privati
- Art. 70 Esecuzione dei lavori privati per tombe di famiglia
- Art. 71 Servizi riservati al Comune
- Art. 72 Lavori di manutenzione, riparazione e risanamento delle sepolture private

CAPO VIII - DEL PERSONALE DEI CIMITERI

- Art. 73 Personale addetto
- Art. 74 Compiti e funzioni
- Art. 75 Obblighi, divieti e sanzioni

CAPO IX - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- Art. 76 Funzioni – Attività
- Art. 78 Sanzioni
- Art. 79 Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 80 Concessioni precedenti

Art. 81 Entrata in vigore ed inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali